

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA II SEZIONE CIVILE UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

R.G.N. 2467/2025

ORDINANZA

(art. 54-55 CCII)

Il giudice designato, dott.ssa Rosa Paduano,

letto il ricorso per la concessione di misure cautelari ex artt. 54 CCII depositato in data 02.10.2025 dalla società con sede in Volla (NA) Via Palazziello snc presso C.A.A. di Napoli, C.F. e P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore (C.f.), nato a Napoli il

c:

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli,

_

rilevato che con il ricorso depositato la società ha rassegnato le seguenti conclusioni: " inibire al la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale del

03.08.2018 registrato il 30.08.20218 al n. 006587- serie 3T; inibire alla di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della società., avendo la stessa notificato alla in data 05.09.2025 atto di precetto per euro 16.011,61 avendo quale titolo esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7488/25 (RG n. 14877/25) emesso il giorno 31/05/2025 e pubblicato in data 3/06/2025, la Dott.ssa Maria Letizia Tricoli del Tribunale di Roma. inibire alla di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della società, avendo la stessa notificato alla in data 25/03/2025 atto di precetto per euro 219.672,05 avendo quale titolo esecutivo il decreto ingiuntivo n n.1252/2023 R.G.n.3496/2023 emesso in data 30/11/2023 del Tribunale di Rimini; in subordine, nella denegata ipotesi in cui il giudice designato non dovesse ritenere di disporre inaudita altera parte, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, procedere nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e provvedere nel senso sopra indicato; Con vittoria di spese";

visti gli esiti dell'udienza del 16.10.2025

OSSERVA

L'art. 54 comma 1 CCII consente al debitore, in pendenza del procedimento unitario per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, di richiedere al tribunale l'emissione dei



provvedimenti cautelari più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione della sentenza di omologazione ("In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale puo' emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza").

Il sistema di tutele approntato dal codice della crisi, invero, nell'ambito del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione prevede accanto alle misure protettive già fruite dalla ricorrente per la durata massima stabilita dall'articolo 8 CCII (sia nel corso della composizione negoziata, sia successivamente al deposito della domanda ex art. 25 sexies CCII) anche quelle che cautelari, la cui finalità è quella di assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione: si tratta di una funzione estranea alle misure protettive, le quali per contro mirano, secondo la definizione fornita dall'articolo 2 l. p) CCII, esclusivamente a preservare il buon andamento delle trattative al fine di evitare che iniziative individuali dei creditori possono impedire il buon esito delle iniziative assunte per l'accesso risoluzione della crisi e dell'insolvenza alternative alla liquidazione giudiziale: ne consegue che se all'esito delle trattative che hanno determinato l'accesso dell'imprenditore a uno strumento di regolazione, permane l'esigenza di una tutela inibitoria finalizzata a garantire l'attuazione del provvedimento di omologazione, il debitore non può essere pregiudicato dalla durata residua del procedimento unitario, ma deve essere messo in condizione di ricorrere allo strumento cautelare.

Deve, dunque, condividersi la tesi secondo cui negli strumenti di regolazione della crisi, la distinzione fra misure protettive e misure cautelari opera sul piano funzionale piuttosto che tipologico, ragion per cui non è escluso che esse possono avere il medesimo oggetto (Tribunale di Avellino 04.06.2025, rel. dott.

Tuttavia, mentre le misure protettive c.d. tipiche secondo la definizione di cui all'art. 2 l. p), in quanto destinate a preservare le trattative, devono avere una durata temporalmente stabilita posto che lo spazio deliberandi dell'imprenditore che è in cerca di una soluzione alternativa alla liquidazione non può essere illimitato, ma va contenuto al fine di evitare comportamenti abusivi e dilatori, per contro l'esigenza di contenimento dei tempi viene meno una volta che la proposta e il piano siano stati presentati e/o conclusi, in quanto a quel punto la durata dell'iter procedurale tende a sfuggire in gran parte all'iniziativa del proponente e pone la diversa esigenza di assicurare il buon esito del giudizio.



Al fine, pertanto, di tutela il debitore nelle more della definizione del procedimento, le misure cautelari risultano idonee a riempire l'eventuale spazio temporale residuo, anche accordando la tutela analoga a quella inibitoria delle protettive fino alla conclusione del procedimento unitario e sono destinati a perdere efficacia ex articolo 55 comma 2 CCII al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

Per le ragioni in precedenza espresse, pertanto, la tutela cautelare, diversamente dalla tutela protettiva giustiziata mediante la conferma di misure protettive, non è soggetta ad un termine di durata , non scade con la decorrenza dei 12 mesi previsti dall'art. 8 CCII, produce i suoi effetti solo se accordata dal giudice ed è destinata ad operare nei confronti dei singoli destinatari ai quali va assicurata la difesa nel pieno contraddittorio (cfr. Tribunale di Avellino 04.06.2025, rel. dott.) .

Tanto premesso e venendo all'esame del caso di specie e alla verifica dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento delle cautele richieste, unitamente al deposito del ricorso, parte ricorrente ha dedotto che:

- 1) in data 21/6/2024, la resentava, presso la Camera di Commercio di Napoli, istanza ex art. 17 e 25 Dlgs 14/2019 per l'accesso alla composizione negoziata della crisi chiedendo unitamente l'applicazione di misure protettive del patrimonio;
- 2) In 25/07/2024 il Tribunale accoglieva la predetta richiesta e concedeva alla le predette misure protettive per la durata di 120 giorni;
- 3) In data 07/11/2024 il Tribunale accoglieva la richiesta di proroga presentata dalla il 24/10/2024 delle predette misure protettive confermate con ordinanza del 25.07.2024 comunicata in data 25.07.2024 fino al 21.02.2025;
- 4) In data 18.03.2025 il Tribunale di Nola dichiarava cessati gli effetti delle misure protettive concesse
- 5) in data 05.05.2025 presentava innanzi all'adito Tribunale il ricorso per la richiesta di omologazione del concordato semplificato ex art 25 sexies e 25 septies CCII con annessa richiesta di applicazione da parte del Tribunale, delle misure protettive più idonee ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (Tribunale di Nola RGN 2/2025), concesse per ulteriori 120 giorni;
- 6) nelle more della procedura: 1) in data 25.03.2025 alla veniva notificato dalla atto di precetto per euro 219.672,05 avendo quale titolo esecutivo il decreto ingiuntivo n.1252/2023 R.G.n.3496/2023 emesso in data 30/11/2023 del Tribunale di Rimini ; 2) In data 05.09.2025 alla veniva notificato dalla atto di precetto per euro 16.011,61 avendo quale titolo esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7488/25 (RG n. 14877/25)



emesso il giorno 31/05/2025 e pubblicato in data 3/06/2025, la Dott.ssa Maria Letizia Tricoli del Tribunale di Roma; 3) in data 26.09.2025 via pec il

inviava alla e per conoscenza alla procedura di concordato del Tribunale di Nola rgn 2/2025, missiva con la quale metteva formalmente in mora la società per il mancato pagamento dei canoni e utenze ormai scaduti e non ancora versati per euro 10.700,26. per il periodo giugno 2025-settembre 2025 in relazione al contrato di locazione commerciale, minacciando in caso di mancato pagamento la risoluzione del contratto di locazione e pertanto l'avvio della procedura di sfratto;

- 7) sussiste l'elevato e concreto rischio di azioni esecutive in suo danno con il rischio di pregiudicare il buon esito del concordato, le annesse iniziative poste alla base dello stesso nonché le ragioni dell'intero ceto creditorio.
- 8) avendo usufruito del termine massimo per la concessione delle misure protettive ed essendosene esauriti gli effetti, chiede la concessione delle misura cautelari atipiche ex art. 54 CC.II II comma affinché sia inibito ai creditori provvisti di titolo esecutivo (e di iniziare una procedura esecutiva avente ad oggetto il patrimonio della ed al di risolvere il contratto di locazione in essere con la stessa in quanto : a) la procedura di concordato è ormai in una fase decisiva; b) nel caso che la e la mettano in essere procedure esecutive chiaramente il paino concordatario non potrà essere più attuato, non essendovi attivo da distribuire, e verrà lesa la par condicio creditorum; c) nel caso di risoluzione del contratto di locazione da parte del

, verrebbe meno uno dei pochi asset di valore della Società e, di conseguenza, non sarebbe più praticabile la cessione di azienda alla Eurofish Napoli Spa, la quale è, secondo il piano concordatario, l'altra fonte di liquidità che va a formare l'attivo della Società istante e, pertanto, l'immobile in locazione è un bene essenziale per la formazione dell'attivo, tenuto, altresì, conto che il piano concordatario chiaramente, debitamente integrato, prevederà l'integrale pagamento dei canoni di locazione maturati dopo il deposito dell'istanza di concordato, essendo prededucibili e quindi coperti dall'attivo della procedura e, pertanto, la risoluzione del contratto e la perdita di attivo che dalla stessa risulterebbe costituirebbe un danno irreparabile per la procedura.

Tanto premesso, rilevato che alla data dell'udienza il Tribunale, con decreto del 09.10.2025, ha fissato l'udienza per l'omologazione ex art. 25 sexies comma 4 CCII, questo giudice ritiene sussistono il fumus boni iuris e il periculum in mora in relazione alle domande cautelari spiegate in quanto:

- la mancata concessione dell'inibitoria alla prosecuzione delle azioni esecutive intraprese può pregiudicare gli interessi di parte ricorrente, tenuto conto del piano concordatario depositato



e della circostanza che la sottrazione di liquidità e/o eventuali pignoramenti determinerebbero l'inattuabilità della proposta;

la mancata inibitoria al Centro di Napoli della paventata risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale del 03.08.2018 registrato il 30.08.20218 al n. 006587- serie 3T comporterebbe il venire meno di un contratto, la cui esistenza è funzionale alla riuscita del programma concordatario per le ragioni esposte da parte ricorrente: invero, tale richiesta è funzionale ad evitare che l'azione o condotta del creditore possano pregiudicare l'attuazione della sentenza di omologazione dello strumento di risoluzione della crisi prescelto, in ragione dell'essenzialità del contratto di locazione, funzionale a consentire la prosecuzione dell'attività oggetto della futura cessione di azienda e sussistendo il periculum in mora, in quanto l'intimazione al pagamento del debito comporta un elevato di risoluzione del contratto e, dunque, di interruzione dell'attività produttiva, sicuramente idonea a pregiudicare l'intrapreso percorso di risanamento.

P.Q.M.

visti gli arti. 54, comma 1 e 55 CCII,

ACCOGLIE

la domanda di concessione delle misure cautelari avanzata per l'effetto,

DISPONE

l'inibizione ai seguenti creditori alla prosecuzione delle azioni esecutive intraprese:

-

DISPONE

l'inibizione al seguente creditore di rifiutare unilateralmente di adempiere al contratto pendente tra le parti e/o di provocarne la risoluzione e/o di anticiparne la scadenza o di modificare tale contratto in danno della società istante:

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, al nominato ausiliario, al P.M. in sede ed al Registro delle imprese per la successiva iscrizione nonché per l'adempimento previsto dall'art. 55 co. 3 CCII.

Nola, 24.10.2025

Il Giudice designato dott.ssa Rosa Paduano